



CODEX BIOLOGICUS UNIVERSALIS

Trattato Istituzionale per la Sovranità Biologica, l'Integrità Genomica e la Sicurezza Bio-Civile dell'Umanità

Data di promulgazione: 30 Giugno 2026

Autorità Costituente: Maggior Consiglio del Popolo Veneto – Dipartimento Supremo per la Sicurezza delle Specie e delle Generazioni Future

Classificazione: Strumento Giuridico Vincolante di Rango Costituzionale Primario e di Interesse Strategico Globale

Status giuridico: *Jus Cogens* per gli Stati firmatari; principio di *erga omnes* per la comunità internazionale

Ambito: Universale, con efficacia extraterritoriale per condotte che producano effetti biologici transfrontalieri

PREAMBOLO – DICHIARAZIONE DI INTENTI E FONDAMENTI ETICO-GIURIDICI

Noi, rappresentanti della comunità civile, scientifica, istituzionale e tecnologica, riuniti in coscienza collettiva e responsabilità intergenerazionale,

considerando che la vita, in tutte le sue forme e manifestazioni, costituisce il fondamento ontologico di ogni ordinamento giuridico e sociale;

riconoscendo che il progresso delle scienze biologiche, genetiche e della bioingegneria ha superato la soglia critica in cui l'umanità detiene il potere effettivo di alterare permanentemente i propri sistemi biologici, ecologici e riproduttivi;

consapevoli che ogni tecnologia di modifica della vita porta con sé un carico di responsabilità proporzionale alla sua portata esistenziale, imponendo un nuovo *contratto sociale della conoscenza*;

affermando che la libertà di ricerca, la dignità umana, la tutela degli ecosistemi e la sicurezza collettiva non sono valori in opposizione, ma principi dialetticamente complementari di un unico ordine bio-civile;

dichiariamo solennemente che la protezione dell'integrità biologica della popolazione, degli ecosistemi naturali, del patrimonio genetico umano, animale e vegetale, e delle generazioni future costituisce **interesse strategico permanente e prioritario** dell'umanità intera.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



Con il presente atto istituiamo il **CODEX BIOLOGICUS UNIVERSALIS** quale **architettura giuridico-scientifica fondamentale** per la regolazione, il controllo, la prevenzione e la gestione di ogni attività umana in grado di incidere sui sistemi biologici, con effetti vincolanti a livello internazionale.

TITOLO I – PRINCIPI FONDATIVI E NORME GENERALI

CAPO I – SOVRANITÀ BIOLOGICA E INTERESSE COLLETTIVO

ARTICOLO 1 – Principio di Sovranità Biologica e di Interesse Comune dell'Umanità

1. La sovranità biologica si estende alla tutela dell'integrità fisica, genetica, riproduttiva e metabolica della popolazione, alla salvaguardia della biodiversità in tutte le sue forme, alla stabilità dinamica degli ecosistemi e alla sicurezza delle generazioni future.
2. La sovranità biologica è riconosciuta come **interesse fondamentale dell'umanità** e prevale su qualsiasi altro interesse economico, politico, industriale o strategico in caso di conflitto con la sicurezza collettiva.
3. Il patrimonio genetico umano, la biodiversità animale e vegetale, e gli ecosistemi naturali sono dichiarati **patrimonio comune dell'umanità**, soggetti a protezione internazionale ai sensi dell'articolo 1 della **Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, 1992)** e del **Principio 15 della Dichiarazione di Rio (1992)**.
4. Le attività che comportino un rischio significativo per l'integrità biologica oltre i confini nazionali sono sottoposte al **principio di non-indifferenza** e richiedono obbligatoriamente procedure di valutazione d'impatto transfrontaliero ai sensi del **Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (2000)** e della **Convenzione di Espoo (1991)** sulla valutazione d'impatto ambientale in contesto transfrontaliero.

Riferimenti giuridici internazionali di rango superiore:

- **Carta delle Nazioni Unite (1945)** – Art. 1, 2, 55
- **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)** – Art. 3, 25, 28
- **CBD (1992)** – Art. 1, 3, 6, 8, 19
- **Dichiarazione di Rio (1992)** – Principio 2, 3, 7, 15, 24
- **Convenzione di Espoo (1991)** – Art. 2, 3, 4
- **Protocollo di Cartagena (2000)** – Art. 1, 2, 10, 15, 16

CAPO II – RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E TECNOLOGICA AVANZATA

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



ARTICOLO 2 – Principio di Responsabilità Scientifica Estesa e di Precauzione Rafforzata

1. Ogni attività scientifica, tecnologica o industriale con potenziale impatto biologico, genetico, ecologico o epidemiologico è soggetta al **principio di responsabilità proattiva**, che impone:
 - a) **Necessità** – l'attività deve perseguire un obiettivo legittimo di rilevante interesse pubblico;
 - b) **Proporzionalità** – i benefici attesi devono essere superiori ai rischi potenziali, comprovati da studi indipendenti;
 - c) **Trasparenza integrale** – tutti i dati, metodi, protocolli e risultati devono essere resi accessibili, con le dovute garanzie di riservatezza personale;
 - d) **Verificabilità continua** – i processi devono essere sottoposti a audit dinamici, ripetibili e indipendenti;
 - e) **Precauzione rafforzata** – in presenza di incertezza scientifica sui rischi, si adottano misure cautelari proporzionali e reversibili, anche in assenza di prova certa di danno (cfr. **Principio 15 di Rio**);
 - f) **Sostenibilità a lungo termine** – gli effetti devono essere valutati su scala temporale di almeno 100 anni, includendo modelli predittivi multi-generazionali;
 - g) **Responsabilità solidale** – gli autori, i finanziatori e i beneficiari delle attività sono co-responsabili in solido per eventuali danni biologici.
2. Nessuna motivazione di carattere economico, politico, industriale, strategico o militare può giustificare il sacrificio della sicurezza collettiva o dell'integrità biologica.
3. In caso di conflitto tra interessi, prevale sempre il principio di **tutela prioritaria della vita e della salute umana e ambientale**.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26
- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12
- **Dichiarazione di Helsinki (1964-2024)** – Principi 7, 8, 12, 15, 20, 21, 32
- **Regolamento UE 1829/2003 (OGM)** e **Regolamento UE 1830/2003** (tracciabilità)
- **Direttiva UE 2001/18/CE** (rilascio deliberato di OGM)

CAPO III – CONTINUITÀ DELLA CIVILTÀ E RESPONSABILITÀ INTERGENERAZIONALE

ARTICOLO 3 – Principio di Continuità della Civiltà e di Eredità Biologica

1. Ogni generazione agisce come **custode temporaneo e fiduciario** del patrimonio biologico ricevuto e ha il dovere di trasmetterlo alle generazioni future in condizioni di integrità, diversità e stabilità almeno equivalenti a quelle ricevute.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



2. Le decisioni scientifiche, tecnologiche e politiche devono includere una **valutazione d'impatto intergenerazionale** obbligatoria, che consideri:
 - a) effetti sanitari, genetici e riproduttivi entro 50, 100 e 200 anni;
 - b) effetti ecologici e climatici su scala globale;
 - c) effetti sociali, culturali e antropologici;
 - d) effetti sull'equità intergenerazionale e sulla giustizia distributiva.
3. È istituito un **Comitato per le Generazioni Future**, composto da scienziati, giuristi, filosofi, economisti e rappresentanti della società civile, con funzione consultiva e di controllo sulle decisioni di rilevanza biologica.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Preambolo e Art. 1
- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 1, 12
- **Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ONU, 2015)** – Obiettivi 2, 3, 6, 13, 14, 15
- **Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici (2015)** – Art. 2, 4, 7, 12
- **Convenzione di Aarhus (1998)** – Accesso all'informazione, partecipazione e giustizia ambientale

TITOLO II – ARCHITETTURA DELLA SICUREZZA SCIENTIFICA E DEL CONTROLLO BIOLOGICO

CAPO IV – VALUTAZIONE MULTILIVELLO DEL RISCHIO BIOLOGICO

ARTICOLO 4 – Sistema di Valutazione Integrata del Rischio Biologico (SVIRB)

1. Ogni progetto di ricerca, sperimentazione o applicazione tecnologica con potenziale impatto biologico rilevante deve essere sottoposto a una **valutazione integrata obbligatoria**, articolata nei seguenti livelli:
 - a) **Livello 1 – Valutazione scientifico-tecnica**: analisi dei fondamenti teorici, metodologie, protocolli, riproducibilità, validità statistica e significatività biologica;
 - b) **Livello 2 – Valutazione sanitaria e tossicologica**: effetti acuti, cronici, genotossici, cancerogeni, teratogeni, immunogenici, endocrino-disruptivi, neurotossici e su microbioma umano;
 - c) **Livello 3 – Valutazione ambientale ed ecologica**: impatti su biodiversità, reti trofiche, cicli biogeochimici, suolo, acqua, aria, specie sentinella, indicatori di resilienza ecosistemica;
 - d) **Livello 4 – Valutazione sociale, culturale e antropologica**: effetti su strutture sociali, identità culturali, diritti delle comunità indigene, equità, giustizia distributiva, percezione del rischio e coesione sociale;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- e) **Livello 5 – Valutazione etica e bio-giuridica:** conformità ai principi della bioetica internazionale, diritti umani, dignità della persona, consenso informato, riservatezza genetica, non discriminazione e diritti delle future generazioni;
- f) **Livello 6 – Valutazione strategica e geopolitica:** implicazioni per la sicurezza nazionale, internazionale, equilibrio di potere, stabilità regionale, potenziali usi duali (civili/militari), proliferazione di tecnologie pericolose;
- g) **Livello 7 – Valutazione cyber-biologica:** vulnerabilità informatiche dei sistemi di controllo, rischi di attacchi informatici a infrastrutture biologiche, manipolazione remota di dati genetici, integrità delle catene di custodia digitali;
- h) **Livello 8 – Valutazione economico-finanziaria:** costi sociali, costi di mitigazione, rischi assicurativi, implicazioni per i mercati, brevetti, proprietà intellettuale e concorrenza.
2. Le valutazioni sono condotte da **organismi indipendenti multidisciplinari**, con composizione determinata mediante criteri di competenza, trasparenza, rotazione, rappresentanza geografica e di genere, e sottoposte a revisione paritaria internazionale.
3. Le valutazioni devono essere rese pubbliche, salvo limitate eccezioni per segreti commerciali legittimi, ma sempre accessibili alle autorità di controllo e vigilanza.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Protocollo di Cartagena (2000)** – Art. 15 (Valutazione del rischio)
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 17 (Protezione delle persone in stato di dipendenza)
- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 6, 7, 10, 12
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** – Art. 5, 6, 9, 22, 35 (valutazione d'impatto)
- **ISO 31000:2018** – Gestione del rischio
- **ISO 35001:2019** – Gestione della biosicurezza nei laboratori

CAPO V – REGISTRO SCIENTIFICO IMMUTABILE E TRACCIABILITÀ ONTOLOGICA

ARTICOLO 5 – Istituzione dell'Archivio Genetico e Scientifico Universale Immutabile (AGSUI)

1. È istituito l'**Archivio Genetico e Scientifico Universale Immutabile**, con le seguenti funzioni fondamentali:
- a) **Registrazione cronologica indelebile** di tutte le attività autorizzate di rilevanza biologica;
- b) **Certificazione temporale e di autenticità** mediante sistemi di firma digitale qualificata, blockchain pubblica, e meccanismi di consenso distribuito;
- c) **Tracciabilità integrale** dei campioni biologici, dei materiali genetici, dei dati sperimentali, delle catene di custodia, e delle metodologie impiegate;
- d) **Verifica indipendente continua** mediante audit tecnici e documentali condotti da terze parti

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



accreditate;

e) **Supporto investigativo e forense** per la ricostruzione di eventi biologici straordinari, incidenti, violazioni, o condotte dolose;

f) **Conservazione a tempo indeterminato** con tecnologie di archiviazione digitale a lunga durata e ridondanza geografica;

g) **Interoperabilità internazionale** con archivi nazionali e sovranazionali, nel rispetto dei principi di riservatezza e protezione dei dati personali.

2. L'Archivio è gestito da un'**Autorità di Gestione Indipendente**, sotto la supervisione di un Comitato di Sorveglianza composto da rappresentanti degli Stati firmatari, dell'OMS, dell'UNESCO, della CBD, e della comunità scientifica internazionale.
3. L'accesso all'Archivio è regolato da protocolli di sicurezza rigorosi, con distinzione tra:
 - o dati pubblici (accessibili a tutti);
 - o dati riservati ad autorità di controllo;
 - o dati personali genetici (accessibili solo all'interessato e ai soggetti autorizzati).

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Trattato di Budapest (1977)** – Riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi
- **Protocollo di Nagoya (2010)** – Art. 3, 4, 5, 6, 7 (tracciabilità e ABS)
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** – Art. 5, 6, 9, 17, 32, 33
- **Regolamento UE 2018/1807** – Quadro per il libero flusso di dati non personali
- **Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica (2001)** – Art. 14-21

CAPO VI – PRINCIPIO DI SCIENZA APERTA, VERIFICABILE E RIPRODUCIBILE

ARTICOLO 6 – Obbligo di Trasparenza e Riproducibilità della Ricerca

1. La conoscenza scientifica, in quanto bene comune dell'umanità, deve essere resa accessibile e verificabile, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale legittimamente tutelati, ma con le seguenti garanzie:
 - a) **Trasparenza integrale dei protocolli**, metodologie, dati grezzi, codici di analisi e statistiche;
 - b) **Riproducibilità indipendente** da parte di laboratori terzi accreditati;
 - c) **Verificabilità continua** attraverso audit dinamici e revisioni paritarie aperte;
 - d) **Conservazione delle versioni** e delle modifiche apportate ai progetti e ai protocolli;
 - e) **Accessibilità progressiva** dei dati, con finestre di embargo limitate e giustificate (massimo 24 mesi dalla raccolta);
 - f) **Pubblicazione in accesso aperto** dei risultati di ricerca finanziati con fondi pubblici o di interesse generale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



2. La **mancata pubblicazione dei dati**, la **manipolazione selettiva**, la **falsificazione** o l'**occultamento** di informazioni rilevanti costituiscono gravi violazioni etico-scientifiche e giuridiche, passibili di sanzioni internazionali.
3. È istituito un **Fondo globale per la scienza aperta** per sostenere le infrastrutture di pubblicazione, archiviazione e verifica indipendente, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo e alle comunità scientifiche marginalizzate.

7

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 12, 13, 14
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 10 (Riservatezza)
- **Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla conoscenza (2003)**
- **Iniziativa di San Francisco sulla valutazione della ricerca (DORA, 2012)**
- **Dichiarazione di Budapest sull'accesso aperto (2002)**

TITOLO III – INTELLIGENZA ARTIFICIALE, VIGILANZA PREDITTIVA E SICUREZZA CIBERNETICA BIOLOGICA

CAPO VII – RETE DI SICUREZZA BIO-CIVILE E ANALISI PREDITTIVA

ARTICOLO 7 – Istituzione del Sistema Permanente di Osservazione e Monitoraggio Biologico Globale (SPOMBG)

1. È istituito un **Sistema Permanente di Osservazione e Monitoraggio Biologico Globale**, basato su architetture di intelligenza artificiale, big data, IoT, genomica ambientale e modelli predittivi, con le seguenti finalità:
 - a) **Identificazione precoce di anomalie biologiche**, patogeni emergenti, mutazioni genetiche, alterazioni ecologiche, epidemie, epizootie, e fitopatie;
 - b) **Supporto all'analisi di eventi emergenti** mediante modelli di simulazione, rete neurale e machine learning interpretabile;
 - c) **Valutazione dinamica di scenari di rischio** su scala temporale multipla (breve, medio, lungo termine);
 - d) **Assistenza alle decisioni strategiche** mediante dashboard interattivi, sistemi di supporto alle decisioni (DSS), e alert automatici di livello critico;
 - e) **Integrazione con reti di sorveglianza esistenti**, come il Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) dell'OMS, il Global Health Security Agenda (GHS), e il sistema di allarme rapido dell'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (WOAH).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



2. Il sistema opera nel pieno rispetto dei **principi di trasparenza algoritmica, spiegabilità, equità, privacy e supervisione umana** (cfr. **Regolamento UE 2024/1689 – AI Act**).
3. I dati raccolti sono anonimizzati e aggregati a livello statistico, salvo eccezioni debitamente autorizzate per motivi di sanità pubblica o sicurezza collettiva.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- **OECD AI Principles (2019)** – Principi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2
- **UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **OMS Global Strategy on Digital Health (2020-2025)** – Pilastri 1, 2, 3, 4
- **Convenzione di Budapest (2001)** – Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

CAPO VIII – PRINCIPIO DI SUPERVISIONE UMANA E RESPONSABILITÀ ALGORITMICA

ARTICOLO 8 – Centralità della Decisione Umana e Limiti dell'Automazione

1. Nessun sistema algoritmico, di intelligenza artificiale o di apprendimento automatico può sostituire integralmente la **responsabilità umana** nelle decisioni di rilevanza biologica.
2. Ogni sistema di supporto alle decisioni deve garantire:
 - a) **Trasparenza algoritmica**: i criteri, i modelli, i pesi e le fonti di dati devono essere documentati e comprensibili;
 - b) **Spiegabilità delle decisioni**: le raccomandazioni devono essere accompagnate da motivazioni chiare e verificabili;
 - c) **Possibilità di revisione e appello**: ogni decisione automatizzata o assistita deve essere soggetta a revisione umana su richiesta;
 - d) **Supervisione continua da parte di esperti qualificati**: con verifica periodica delle performance, dei bias e degli errori sistematici;
 - e) **Intervento manuale prioritario**: in caso di conflitto tra raccomandazione algoritmica e giudizio umano, prevale la decisione umana, adeguatamente motivata.
3. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per la **sorveglianza genetica di massa**, la **classificazione biologica di popolazione**, o la **discriminazione algoritmica basata su dati biometrici o genetici**, salvo esplicite e limitate eccezioni per motivi di sanità pubblica, sotto controllo giurisdizionale e con garanzie di proporzionalità e non discriminazione.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)** – Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 5 (Regola generale), 6 (Protezione delle persone che non possono dare consenso)
- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 7, 8, 10
- **CEDU – Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (1950)** – Art. 6 (Diritto a un processo equo), 8 (Diritto alla vita privata)

TITOLO IV – CARTA UNIVERSALE DEI DIRITTI BIOLOGICI E GENETICI

CAPO IX – DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA IN AMBITO BIOLOGICO

ARTICOLO 9 – *Diritti Inviolabili della Persona in Materia Biologica e Genetica*

1. Ogni individuo, in quanto membro della famiglia umana, possiede i seguenti diritti fondamentali inviolabili, inalienabili e universali:
 - a) **Diritto all'integrità biologica e alla salute:** protezione del proprio corpo, dei propri organi, tessuti, cellule, genoma, microbioma e dei processi fisiologici da alterazioni non volontarie, dannose o non autorizzate;
 - b) **Diritto alla riservatezza genetica e alla protezione dei dati biologici:** ogni dato genetico, biometrico, sanitario, o biologico è considerato **dato personale sensibile** ai sensi del **GDPR (Regolamento UE 2016/679)** e del **Regolamento UE 2018/1725**, e deve essere protetto da accesso, uso, diffusione o trattamento non autorizzati;
 - c) **Diritto al consenso informato libero, esplicito, specifico e revocabile:** ogni intervento o ricerca che coinvolga la persona umana, i suoi dati biologici o genetici, deve essere preceduto da un'informazione completa, accessibile, comprensibile e culturalmente adeguata, e da un consenso scritto e documentato, che può essere revocato in qualsiasi momento senza penalità;
 - d) **Diritto alla non discriminazione biologica:** nessuna persona può essere discriminata in base alle proprie caratteristiche genetiche, predisposizioni patologiche, stato di salute, segni biologici, o informazioni sanitarie, in ambito lavorativo, assicurativo, sociale, educativo, o in qualsiasi altro settore;
 - e) **Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati biologici:** ogni persona ha il diritto di conoscere, verificare, correggere e, ove tecnicamente possibile, cancellare i propri dati biologici e genetici, salvo limitazioni di legge per motivi di sanità pubblica o ricerca scientifica;
 - f) **Diritto alla protezione della propria identità biologica:** il patrimonio genetico individuale, il profilo epigenetico, e le informazioni derivate da test genetici, bioinformatici o di sequenziamento, costituiscono parte integrante dell'identità personale e non possono essere oggetto di

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



commercializzazione, brevettazione, o sfruttamento economico senza il consenso esplicito e continuativo dell'interessato;

g) **Diritto alla continuità genetica e riproduttiva:** ogni persona ha il diritto di decidere autonomamente in materia di riproduzione, fecondazione assistita, diagnosi preimpianto, e utilizzo delle proprie cellule germinali, nel rispetto della legge, della bioetica e della sicurezza collettiva.

2. Il **patrimonio biologico individuale** non costituisce proprietà commerciale, né può essere oggetto di alienazione, cessione, o sfruttamento a fini di lucro, salvo eccezioni limitate e regolate dalla legge per donazioni di tessuti, organi, o sangue, nel rispetto dei principi di gratuità, solidarietà e volontarietà.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)** – Art. 1, 2, 3, 12, 25
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **Dichiarazione UNESCO sui Dati Genetici Umani (2003)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** – Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- **Convenzione 108 del Consiglio d'Europa (1981)** – Protezione dei dati personali
- **Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica (2001)** – Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

CAPO X – DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE BIOLOGICA E GENETICA

ARTICOLO 10 – Principio di Uguaglianza Biologica e di Non Discriminazione Genotipica

1. È vietata ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, fondata su:
 - a) caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite;
 - b) informazioni sanitarie, diagnosi, prognosi, o predisposizioni patologiche;
 - c) marcatori biologici, biometrici, biochimici, o immunologici;
 - d) appartenenza a gruppi etnici, popolazioni indigene, o comunità geneticamente caratterizzate;
 - e) stato di salute fisica o mentale, disabilità, o condizioni croniche.
2. Sono vietate pratiche di **selezione genetica finalizzata a fini eugenetici**, di **miglioramento artificiale delle caratteristiche umane non terapeutiche**, e di **clonazione riproduttiva umana**.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



3. Sono vietate le **assicurazioni genetiche discriminatorie** e l'**uso di test genetici a fini assicurativi, lavorativi, educativi, o di accesso a servizi**, salvo eccezioni limitate e regolamentate per finalità di salute pubblica o sicurezza nazionale, sotto controllo giurisdizionale.
4. È riconosciuto il **diritto alla diversità biologica umana** come valore positivo e irrinunciabile, nel rispetto della dignità, dell'identità e della libertà di ogni individuo.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)** – Art. 1, 2, 7
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 11, 12
- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 2, 6, 7, 10
- **Dichiarazione UNESCO sui Dati Genetici Umani (2003)** – Art. 6, 7, 8, 9, 10
- **Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

TITOLO V – RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E WHISTLEBLOWING

CAPO XI – OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 11 – Responsabilità Istituzionale e Compliance Biologica

1. Le organizzazioni pubbliche e private, le università, gli istituti di ricerca, le aziende biotecnologiche, farmaceutiche, agro-alimentari, e qualsiasi altra entità che svolga attività con impatto biologico, sono tenute a garantire:
 - a) **Conformità normativa integrale**: rispetto di tutte le disposizioni del presente Codex, delle leggi nazionali, internazionali, e dei regolamenti applicabili;
 - b) **Audit periodici obbligatori**: condotti da organismi indipendenti e accreditati, con cadenza non superiore a 24 mesi, e con comunicazione dei risultati alle autorità competenti;
 - c) **Sistemi di sicurezza e biosicurezza**: adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per prevenire incidenti, contaminazioni, fughe di agenti biologici, violazioni informatiche e usi malevoli;
 - d) **Conservazione delle evidenze documentali**: mantenimento di registri completi, certificati, immutabili e accessibili per almeno 30 anni, o a tempo indeterminato per attività di particolare rilevanza;
 - e) **Trasparenza delle procedure**: pubblicazione di rapporti annuali di attività, valutazioni di impatto, e bilanci delle risorse impiegate;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- f) **Formazione continua del personale:** aggiornamento obbligatorio su normative, etica, sicurezza, e gestione dei rischi.
2. Le eventuali **responsabilità** per violazioni, negligenze, omissioni o danni devono essere determinate mediante:
- a) procedimento amministrativo trasparente, con diritto di difesa e contraddittorio;
 - b) valutazione tecnica indipendente e scientificamente fondata;
 - c) considerazione di elementi aggravanti (intenzionalità, negligenza grave, occultamento, recidività) e attenuanti (collaborazione, riparazione, prevenzione).
3. La **mancata conservazione delle informazioni obbligatorie** o l'**occultamento intenzionale di dati rilevanti** costituiscono violazioni gravi, passibili di sanzioni amministrative, civili e penali, nonché di revoca delle autorizzazioni e di divieto di finanziamento pubblico.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 22 (Responsabilità)
- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 11, 12, 13, 14
- **Protocollo di Nagoya (2010)** – Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** – Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

CAPO XII – PROTEZIONE DEI SEGNALENTI (WHISTLEBLOWERS)

ARTICOLO 12 – Tutela dei Segnalanti di Violazioni e Rischi Biologici

1. Le persone fisiche o giuridiche che segnalano, in buona fede e sulla base di elementi documentati, violazioni, rischi significativi, o pericoli imminenti per la salute pubblica, l'ambiente, o la sicurezza collettiva, in ambito biologico, genetico, o ecologico, beneficiano delle seguenti tutele:
- a) **Tutela giuridica e protezione dalla ritorsione:** divieto di licenziamento, demansionamento, trasferimento punitivo, discriminazione, o qualsiasi altra forma di ritorsione professionale o personale;
 - b) **Protezione professionale e conservazione del posto di lavoro:** diritto al reintegro, al risarcimento del danno, e alla copertura delle spese legali in caso di ritorsione;
 - c) **Anonimato, ove richiesto e compatibile con le esigenze di indagine:** possibilità di segnalare in forma anonima, con garanzia di riservatezza dell'identità, salvo obblighi legali o giudiziari;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- d) **Protezione da procedimenti penali, civili o disciplinari** per la segnalazione, purché effettuata in buona fede e con ragionevole fondatezza;
- e) **Accesso a vie di segnalazione sicure, riservate e accessibili**: canali dedicati, interni ed esterni, con procedure chiare e tempi definiti di risposta e archiviazione.
2. Sono istituiti **uffici indipendenti di ascolto e tutela dei segnalanti**, con personale specializzato in diritto, etica, psicologia e scienze della vita, per garantire supporto legale, psicologico e professionale.
3. La **segnalazione consapevolmente falsa, calunniosa o diffamatoria** è punita secondo la legge, ferma restando la tutela della libertà di espressione e di denuncia di interessi pubblici.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Convenzione ONU contro la Corruzione (UNCAC, 2003)** – Art. 33
- **Direttiva UE 2019/1937** – Protezione dei segnalanti
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- **Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica (2001)** – Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

TITOLO VI – AGENZIA PER L'AUDIT SCIENTIFICO E GENETICO (AASG)

CAPO XIII – ISTITUZIONE E COMPETENZE

ARTICOLO 13 – Istituzione dell'Agenzia per l'Audit Scientifico e Genetico (AASG)

1. È istituita l'**Agenzia per l'Audit Scientifico e Genetico (AASG)**, organismo sovranazionale indipendente di vigilanza, verifica e controllo in materia di attività biologiche, genetiche, ecologiche e bio-tecnologiche.
2. L'Agenzia ha le seguenti competenze fondamentali:
 - a) **Verifica della conformità** alle disposizioni del presente Codex e alle normative nazionali, internazionali e sovranazionali applicabili;
 - b) **Audit ordinari e straordinari**, a campione o su segnalazione, di laboratori, centri di ricerca, aziende, strutture sanitarie, e qualsiasi entità soggetta al Codex;
 - c) **Analisi indipendenti** di dati, protocolli, metodologie, campioni biologici e materiali genetici, mediante laboratori di riferimento accreditati e di terza parte;
 - d) **Pubblicazione di rapporti periodici** pubblici, annuali o ad hoc, contenenti valutazioni, raccomandazioni, segnalazioni di criticità e proposte di miglioramento;
 - e) **Coordinamento con organismi scientifici, sanitari, ambientali e di sicurezza** a livello nazionale, internazionale e sovranazionale, inclusi OMS, UNESCO, CBD, FAO, WOA, IAEA, NATO, e UE;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- f) **Supporto tecnico-scientifico** agli Stati firmatari, alle organizzazioni internazionali e alle istituzioni nazionali per l'attuazione, l'interpretazione e l'applicazione del Codex;
- g) **Consulenza etica e giuridica** su casi complessi, nuove tecnologie, e questioni emergenti di bioetica e biosicurezza.
3. L'Agenzia opera con **piena autonomia tecnica, amministrativa e finanziaria**, ed è composta da esperti di comprovata competenza, indipendenza e integrità, in rappresentanza equilibrata di discipline scientifiche, giuridiche, etiche, sociali e geopolitiche.
4. Il finanziamento dell'Agenzia è garantito da un **Fondo comune** alimentato da contributi obbligatori degli Stati firmatari, donazioni volontarie, e risorse proprie generate da servizi di audit e consulenza.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Protocollo di Cartagena (2000)** – Art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** – Art. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

TITOLO VII – SICUREZZA STRATEGICA, RESILIENZA E PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE

CAPO XIV – FONDO STRATEGICO PER LA CONTINUITÀ BIO-CIVILE

ARTICOLO 14 – Istituzione del Fondo Globale per la Sicurezza Biologica e la Resilienza (FGSBR)

1. È istituito un **Fondo Globale per la Sicurezza Biologica e la Resilienza (FGSBR)**, dotato di risorse proprie, con le seguenti finalità strategiche:
- a) **Ricerca preventiva e sviluppo di contromisure**: finanziamento di studi, sperimentazioni, e sviluppo di vaccini, terapie, diagnostica, e strumenti di prevenzione contro patogeni emergenti e minacce biologiche;
 - b) **Formazione specialistica e aggiornamento continuo**: programmi di formazione per ricercatori, operatori sanitari, tecnici di laboratorio, auditor, e decisori politici in materia di biosicurezza, bioetica, e gestione del rischio;
 - c) **Infrastrutture sanitarie e di laboratorio**: potenziamento e modernizzazione di laboratori di biosicurezza (BSL-3 e BSL-4), reti di sorveglianza, sistemi di diagnostica rapida, e strutture di isolamento e trattamento;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- d) **Innovazione responsabile e trasferimento tecnologico**: sostegno a tecnologie pulite, sostenibili, a basso impatto, e accessibili, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo;
- e) **Capacità di risposta alle emergenze**: creazione di scorte strategiche di materiali, reagenti, farmaci, dispositivi di protezione, e equipaggiamenti; e sviluppo di piani di risposta rapida, protocolli di quarantena, e meccanismi di coordinamento internazionale;
- f) **Coordinamento e networking internazionale**: supporto a reti di collaborazione tra centri di ricerca, università, ospedali, e agenzie governative, per lo scambio di informazioni, buone pratiche, e risorse.
2. Il Fondo è alimentato da:
- a) contributi obbligatori degli Stati firmatari, proporzionali al PIL e al livello di attività ad alto impatto biologico;
 - b) contributi volontari di Stati, organizzazioni internazionali, fondazioni, e privati;
 - c) risorse generate da tasse di registrazione, licenze, e autorizzazioni per attività ad alto impatto;
 - d) donazioni e lasciti.
3. Il Fondo è gestito da un **Comitato di Gestione Indipendente**, composto da rappresentanti degli Stati firmatari, dell'OMS, dell'UNESCO, della CBD, della FAO, della WOA, della Banca Mondiale, e della società civile, con criteri di trasparenza, accountability, e monitoraggio continuo.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **OMS International Health Regulations (IHR, 2005)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- **Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri (2015-2030)** – Priorità 1, 2, 3, 4
- **Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ONU, 2015)** – OSS 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17
- **Pandemic Influenza Preparedness Framework (WHO, 2011)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

CAPO XV – RESILIENZA SISTEMICA E CONTINUITÀ OPERATIVA

ARTICOLO 15 – Principio di Resilienza Sistemica e di Adattamento Dinamico

1. Le istituzioni pubbliche e private devono sviluppare e mantenere capacità di:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- a) **Prevenzione** – identificazione e mitigazione proattiva dei rischi biologici, mediante valutazioni di vulnerabilità, piani di contingenza, e sistemi di allarme precoce;
- b) **Adattamento** – flessibilità operativa e capacità di modifica dei protocolli, delle tecnologie, e delle strutture in risposta a nuove minacce, scoperte, o cambiamenti ambientali;
- c) **Continuità operativa** – mantenimento delle funzioni essenziali durante e dopo eventi critici, con piani di disaster recovery, backup di dati, e risorse di riserva;
- d) **Recupero e ricostruzione** – capacità di ritorno alle condizioni di normalità o a un nuovo equilibrio stabile dopo una crisi, con valutazione dei danni, riparazione, e apprendimento organizzativo.
2. La **resilienza sociale** è riconosciuta come elemento fondamentale della sicurezza collettiva, e richiede:
- a) informazione e comunicazione pubblica trasparente, tempestiva e accessibile;
- b) partecipazione della società civile, delle comunità locali e dei gruppi vulnerabili alle decisioni;
- c) supporto psicologico e sociale per le popolazioni colpite;
- d) rafforzamento della fiducia nelle istituzioni e nei sistemi scientifici.
3. Ogni Stato firmatario deve redigere e aggiornare periodicamente (non meno di ogni 5 anni) un **Piano Nazionale di Resilienza Biologica**, in coordinamento con l'AASG e le organizzazioni internazionali competenti.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Quadro di Sendai (2015-2030)** – Priorità 1, 2, 3, 4
- **OMS International Health Regulations (IHR, 2005)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- **Accordo di Parigi (2015)** – Art. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- **Agenda 2030 (ONU, 2015)** – OSS 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17

TITOLO VIII – PRINCIPI PER LE GENERAZIONI FUTURE E CLAUSOLA DI EREDITÀ CIVILE

CAPO XVI – CLAUSOLA DI EREDITÀ CIVILE E DI TUTELA INTERGENERAZIONALE

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



ARTICOLO 16 – Obbligo di Tutela del Patrimonio Biologico per le Generazioni Future

1. Ogni generazione agisce come **custode temporaneo e fiduciario** del patrimonio biologico, genetico, ecologico e culturale ricevuto, e ha il dovere di trasmetterlo alle generazioni future in condizioni di integrità, diversità, stabilità, e vitalità almeno equivalenti a quelle ricevute.
2. Le decisioni del presente, siano esse scientifiche, tecnologiche, economiche, politiche o sociali, non devono compromettere:
 - a) l'equilibrio ecologico e la biodiversità planetaria;
 - b) la salute pubblica e l'integrità biologica della popolazione;
 - c) la libertà individuale e la dignità della persona;
 - d) la sostenibilità futura in termini di risorse, ambiente, giustizia sociale e coesione culturale.
3. È istituito un **Comitato per le Generazioni Future**, composto da scienziati, giuristi, filosofi, economisti, rappresentanti della società civile, e di organizzazioni giovanili, con funzione consultiva, di controllo, e di advocacy presso le istituzioni internazionali, nazionali e locali.
4. Il Comitato ha il potere di:
 - a) esprimere pareri obbligatori su decisioni di rilevanza intergenerazionale;
 - b) richiedere sospensioni o revisioni di progetti che possano compromettere gli interessi delle generazioni future;
 - c) proporre emendamenti al presente Codex e alle leggi nazionali;
 - d) promuovere campagne di sensibilizzazione e educazione pubblica.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 1, 12
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Preambolo, Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, 1992)** – Preambolo, Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Accordo di Parigi (2015)** – Art. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- **Agenda 2030 (ONU, 2015)** – OSS 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17

TITOLO IX – SOVRANITÀ SCIENTIFICA, INTEGRITÀ GENETICA E SICUREZZA BIOLOGICA AVANZATA

CAPO XVII – PRINCIPI DI GIURISDIZIONE BIOLOGICA E AGGRESSIONE BIOLOGICA

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



ARTICOLO 17 – Definizione di Aggressione Biologica e Giurisdizione Estesa

1. La sovranità di una comunità non si limita al proprio territorio fisico, ma comprende altresì la protezione dell'integrità biologica della popolazione, la stabilità dell'ambiente naturale, la tutela del patrimonio genetico, e la sicurezza delle catene alimentari e degli ecosistemi connessi.
2. Qualunque alterazione indebita, attività, o omissione che possa produrre effetti suscettibili di compromettere la salute collettiva, l'equilibrio degli ecosistemi, la sicurezza pubblica, o il patrimonio genetico, è definita come:

"Aggressione di Natura Biologica".

3. Tale definizione include:
 - a) eventi accidentali di rilievo, come fughe di agenti patogeni, contaminazioni, o incidenti di laboratorio;
 - b) omissioni significative, come mancata adozione di misure di sicurezza, mancata segnalazione di rischi, o negligenza grave;
 - c) violazioni delle procedure di sicurezza, dei protocolli di biosicurezza, o delle normative vigenti;
 - d) condotte intenzionali, come atti di bioterrorismo, bioguerra, sabotaggio, o sperimentazione illegale;
 - e) azioni che producano effetti transfrontalieri, anche se originate in un territorio nazionale.
4. La giurisdizione biologica si estende a:
 - a) qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga attività rilevanti, indipendentemente dalla nazionalità o dalla sede legale;
 - b) qualsiasi attività che produca effetti biologici in più di uno Stato, o in aree extraterritoriali (acque internazionali, spazio extra-atmosferico, Antartide, ecc.);
 - c) qualsiasi attività che utilizzi risorse genetiche di origine extraterritoriale, o che produca organismi geneticamente modificati capaci di dispersione transfrontaliera.
5. La **responsabilità per aggressione biologica** è solidale e oggettiva, salvo prova di forza maggiore, caso fortuito, o fatto del terzo non imputabile.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **CBD (1992)** – Art. 1, 3, 6, 8, 19
- **Protocollo di Cartagena (2000)** – Art. 1, 2, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Convenzione di Espoo (1991)** – Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Dichiarazione di Rio (1992)** – Principio 2, 3, 7, 15, 24

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998)** – Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

CAPO XVIII – VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE ATTIVITÀ AD ALTO IMPATTO BIOLOGICO

ARTICOLO 18 – Procedura di Autorizzazione Preventiva e Valutazione Integrata

1. Ogni attività scientifica, tecnologica, industriale o commerciale con potenziale impatto biologico significativo, come definito dall'**Allegato I** del presente Codex, deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione mediante un processo di **Valutazione Integrata di Impatto Biologico (VIIB)**.
2. La VIIB comprende obbligatoriamente:
 - I. **Analisi scientifica del rischio**: valutazione dei pericoli, delle esposizioni, delle vulnerabilità, e delle probabilità di danno, con modellizzazione quantitativa e analisi di incertezza;
 - II. **Valutazione dell'impatto sanitario**: effetti su salute umana, animale, vegetale, e su ecosistemi, con particolare attenzione a popolazioni vulnerabili;
 - III. **Analisi delle conseguenze ambientali**: impatti su biodiversità, suolo, acqua, aria, cicli biogeochimici, e servizi ecosistemici;
 - IV. **Valutazione etica indipendente**: conformità ai principi bioetici, diritti umani, giustizia distributiva, e diritti delle generazioni future;
 - V. **Esame delle implicazioni strategiche e sociali**: effetti su sicurezza nazionale, stabilità internazionale, coesione sociale, e potenziali usi duali;
 - VI. **Valutazione di alternative**: dimostrazione che gli obiettivi perseguiti non possano essere raggiunti mediante metodologie equivalenti a rischio inferiore, con analisi costi-benefici e confronto di scenari.
3. La VIIB è condotta da **organismi indipendenti multidisciplinari**, accreditati dall'AASG, e i risultati sono resi pubblici, salvo limitate eccezioni per motivi di sicurezza nazionale o segreti commerciali legittimi, ma sempre accessibili alle autorità di controllo.
4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo determinato, non superiore a 5 anni, ed è soggetta a revisione periodica e a condizioni di monitoraggio continuo.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Protocollo di Cartagena (2000)** – Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Regolamento UE 1829/2003 e 1830/2003 (OGM)**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **Direttiva UE 2001/18/CE** (rilascio deliberato di OGM)
- **Convenzione di Espoo (1991)** – Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

CAPO XIX – ARCHIVIO GENETICO E SCIENTIFICO IMMUTABILE (AGSI)

ARTICOLO 19 – Istituzione e Funzioni dell'Archivio Genetico e Scientifico Immutabile

1. È confermata l'istituzione dell'**Archivio Genetico e Scientifico Immutabile (AGSI)**, con le seguenti finalità:
 - a) **Conservazione permanente** delle registrazioni autorizzate, dei protocolli, dei dati, dei campioni, e delle evidenze documentali di tutte le attività soggette al Codex;
 - b) **Certificazione cronologica e di autenticità** mediante sistemi di firma digitale qualificata, blockchain pubblica, e meccanismi di consenso distribuito, garantendo l'integrità e l'immutabilità dei dati;
 - c) **Tracciabilità delle procedure** e delle catene di custodia, con registrazione di ogni passaggio, manipolazione, e trasferimento di materiali e dati;
 - d) **Verifica indipendente** delle registrazioni, mediante audit documentali e tecnici condotti da terze parti accreditate;
 - e) **Supporto investigativo e ricostruzione forense** per eventi straordinari, incidenti, violazioni, o condotte dolose;
 - f) **Supporto alla ricerca e alla formazione** per scopi scientifici legittimi, nel rispetto della riservatezza e della proprietà intellettuale.
2. L'AGSI utilizza tecnologie di **archiviazione digitale a lunga durata** (almeno 100 anni), con ridondanza geografica, backup multipli, e sistemi di migrazione dei dati per garantire l'accessibilità nel tempo.
3. L'AGSI è interoperabile con archivi nazionali, sovranazionali e internazionali, e adotta standard di metadati, classificazione, e accesso conformi alle migliori pratiche internazionali (ISO 14721:2012 – OAIS).
4. L'accesso all'AGSI è regolato da protocolli di sicurezza rigorosi, con distinzione tra:
 - a) **dati pubblici** – accessibili a tutti, previa registrazione e accettazione dei termini d'uso;
 - b) **dati riservati ad autorità di controllo** – accessibili solo all'AASG, alle autorità giudiziarie, e agli organismi di vigilanza;
 - c) **dati personali genetici** – accessibili solo all'interessato e ai soggetti autorizzati, con garanzie di riservatezza e protezione.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **Trattato di Budapest (1977)** – Riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi
- **Protocollo di Nagoya (2010)** – Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** – Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- **ISO 14721:2012** – Space data and information transfer systems – Open archival information system (OAIS)

CAPO XX – PROTOCOLLO DI TRACCIABILITÀ INTEGRALE E VERIFICABILE (PTIV)

ARTICOLO 20 – *Obbligo di Tracciabilità e Audit Continuo*

1. Il principio della **Scienza Aperta e Verificabile** è riconosciuto come elemento fondamentale dell'ordine scientifico e della fiducia pubblica.
2. Ogni struttura soggetta al presente Codex deve mantenere e aggiornare:
 - I. **Registri operativi certificati**: registrazione dettagliata di ogni attività, sperimentazione, produzione, manipolazione, e trasferimento di materiali biologici e genetici;
 - II. **Sistemi di audit documentale**: protocolli di verifica interna ed esterna, con tracciabilità delle azioni correttive e preventive;
 - III. **Storici delle modifiche autorizzate**: registrazione di ogni cambiamento nei protocolli, nelle procedure, nelle attrezzature, o nel personale;
 - IV. **Catene di custodia digitali**: registrazione di ogni spostamento, prelievo, conservazione, e distruzione di campioni e materiali;
 - V. **Procedure di verifica indipendente**: audit periodici da parte di terze parti accreditate, con pubblicazione dei risultati.
3. La **perdita**, l'**alterazione** o l'**occultamento intenzionale** delle informazioni rilevanti costituiscono gravi violazioni del presente Codex, passibili di sanzioni amministrative, civili e penali, e di revoca delle autorizzazioni.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Protocollo di Nagoya (2010)** – Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Regolamento UE 1829/2003 e 1830/2003 (OGM)**
- **Convenzione di Budapest (2001)** – Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



- **ISO 35001:2019** – Gestione della biosicurezza nei laboratori

CAPO XXI – PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA ESTESA (LEX AETERNA)

ARTICOLO 21 – Responsabilità Prolungata e Solidale per Attività Biologiche

1. Le organizzazioni pubbliche e private, i soggetti responsabili dei progetti di ricerca, gli sponsor, i finanziatori, e le istituzioni coinvolte sono tenuti a garantire l'adozione di tutte le misure ragionevolmente necessarie alla prevenzione dei rischi biologici, anche a lungo termine.
2. Le eventuali **responsabilità** vengono determinate mediante:
 - a) valutazione tecnica indipendente, condotta da esperti di comprovata competenza e imparzialità;
 - b) verifica delle evidenze disponibili, incluse le registrazioni dell'AGSI e i rapporti di audit;
 - c) diritto di difesa e contraddittorio, garantito in ogni fase del procedimento;
 - d) procedimento trasparente e pubblico, salvo eccezioni per motivi di sicurezza nazionale.
3. La **mancata conservazione delle informazioni obbligatorie** o l'**occultamento intenzionale di dati rilevanti** costituiscono elemento aggravante, che può comportare:
 - a) raddoppio delle sanzioni pecuniarie;
 - b) interdizione da attività di ricerca o commerciali per un periodo determinato;
 - c) divieto di accesso a finanziamenti pubblici;
 - d) revoca di licenze, autorizzazioni, e certificazioni;
 - e) risarcimento del danno a terzi, incluse le generazioni future, mediante costituzione di fondi di riparazione.
4. La **responsabilità è solidale** tra tutti i soggetti coinvolti, salvo prova di assenza di colpa o di contributo causale.
5. La **prescrizione delle azioni** di responsabilità per danni biologici è di 30 anni dalla manifestazione del danno, o dalla sua scoperta se successiva.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 22
- **Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano (1997)** – Art. 11, 12, 13, 14
- **Protocollo di Cartagena (2000)** – Art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** – Art. 82 (Diritto al risarcimento e responsabilità)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



CAPO XXII – ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER L'AUDIT SCIENTIFICO E GENETICO (AASG)

ARTICOLO 22 – Funzioni, Poteri e Organizzazione dell'Agenzia

1. L'**Agenzia per l'Audit Scientifico e Genetico (AASG)** è l'organismo sovranazionale indipendente di vigilanza, verifica e controllo in materia di attività biologiche, genetiche, ecologiche e biotecnologiche.
2. L'Agenzia esercita le seguenti funzioni:
 - I. **Ispezioni ordinarie e straordinarie**, a campione o su segnalazione, di laboratori, centri di ricerca, aziende, strutture sanitarie, e qualsiasi entità soggetta al Codex;
 - II. **Verifica documentale e tecnica** dei registri, dei protocolli, dei campioni, e dei dati, con accesso a tutte le informazioni necessarie;
 - III. **Coordinamento con organismi sanitari, scientifici, ambientali e di sicurezza** a livello nazionale, internazionale e sovranazionale;
 - IV. **Monitoraggio della conformità** alle disposizioni del Codex e alle normative applicabili;
 - V. **Analisi indipendenti** di dati, campioni, e metodologie, mediante laboratori di riferimento accreditati;
 - VI. **Pubblicazione di rapporti periodici** annuali o ad hoc, contenenti valutazioni, raccomandazioni, e segnalazioni di criticità;
 - VII. **Consulenza etica e giuridica** su casi complessi, nuove tecnologie, e questioni emergenti;
 - VIII. **Formazione e aggiornamento** del personale e degli operatori in materia di biosicurezza, bioetica, e compliance.
3. L'Agenzia opera con **piena autonomia tecnica, amministrativa e finanziaria**, ed è composta da esperti di comprovata competenza, indipendenza e integrità, in rappresentanza equilibrata di discipline scientifiche, giuridiche, etiche, sociali e geopolitiche.
4. Ogni attività dell'Agenzia è soggetta a criteri di **trasparenza, proporzionalità, e controllo istituzionale**, con garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Protocollo di Cartagena (2000)** – Art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** – Art. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



CAPO XXIII – DISPOSIZIONE DI SALVAGUARDIA E CLAUSOLA DI SUPREMAZIA

ARTICOLO 23 – Principio di Supremazia e Clausola di Non Deroga

1. Le disposizioni del presente Codex costituiscono **principi fondamentali di tutela dell'integrità biologica, della salute pubblica, e della sicurezza collettiva**, e prevalgono su qualsiasi altra disposizione nazionale, internazionale o sovranazionale in caso di conflitto.
2. L'interpretazione e l'applicazione delle norme nazionali, internazionali o sovranazionali devono essere coerenti con i principi del Codex, in particolare con:
 - a) tutela della vita in tutte le sue forme;
 - b) dignità della persona e rispetto dei diritti umani;
 - c) sicurezza pubblica e prevenzione dei rischi biologici;
 - d) responsabilità scientifica e trasparenza;
 - e) protezione delle generazioni future e dell'ambiente.
3. Nessuno Stato firmatario può invocare disposizioni di legge nazionali, ragioni di sicurezza nazionale, o esigenze economiche per giustificare la violazione delle disposizioni del Codex.
4. La **protezione dell'integrità biologica** è riconosciuta quale interesse strategico universale, e la sua violazione può essere portata dinanzi alla **Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)**, alla **Corte Penale Internazionale (ICC)**, o ad altri tribunali internazionali competenti.
5. Il presente Codex è **aperto all'adesione** di tutti gli Stati, organizzazioni internazionali, e entità territoriali che ne condividano i principi e gli obiettivi.

Riferimenti internazionali di rango superiore:

- **Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (1945)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- **Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- **Convenzione di Oviedo (1997)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)** – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



DISPOSIZIONE FINALE – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E VISIONE

La conoscenza non costituisce esclusivamente potere.

La conoscenza costituisce responsabilità.

Il progresso che compromette la vita non rappresenta autentico progresso.

La scienza che rinuncia all'etica rinuncia alla propria legittimità e alla fiducia della società.

Il presente Codex viene riconosciuto quale **patto permanente e vincolante** tra istituzioni, scienza, tecnologia, economia e società, affinché il futuro della vita rimanga patrimonio delle generazioni presenti e future.

Esso rappresenta il **primo passo verso una governance globale della biosicurezza e della bioetica**, fondata su principi di equità, trasparenza, partecipazione, e responsabilità condivisa.

Certificato, deliberato e promulgato dal Maggior Consiglio del Popolo Veneto, con il concorso delle autorità scientifiche, giuridiche e diplomatiche internazionali.

Sigillo della Sovranità Bio-Civile Permanente



"Custodire la Vita per Custodire il Futuro"

ALLEGATO I – ELENCO INDICATIVO DI ATTIVITÀ AD ALTO IMPATTO BIOLOGICO SOGGETTE A VALUTAZIONE INTEGRATA

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



1. **Ingenieria genetica umana** (modifica del genoma germinale, terapia genica, editing genomico con CRISPR/Cas9 e tecnologie equivalenti)
2. **Clonazione umana** (riproduttiva e terapeutica)
3. **Creazione di organismi geneticamente modificati** (OGM) con potenziale dispersione ambientale
4. **Sintesi artificiale di genomi o organismi** (biologia sintetica)
5. **Ricerca su patogeni ad alto rischio** (BSL-3 e BSL-4) e agenti biologici potenzialmente pandemici
6. **Sperimentazione animale** con modelli geneticamente modificati e con potenziale impatto ecologico
7. **Produzione e commercializzazione di alimenti geneticamente modificati** (OGM)
8. **Utilizzo di tecniche di riproduzione assistita** con selezione genetica (diagnosi preimpianto, PGD, PGS)
9. **Brevettabilità di sequenze genetiche umane** o di organismi viventi
10. **Creazione di banche di dati genetici su larga scala** (biobanche, data-base genomici)
11. **Utilizzo di intelligenza artificiale per analisi genetica** su larga scala o per sorveglianza biologica
12. **Rilascio deliberato di organismi viventi modificati** nell'ambiente
13. **Trasferimento di materiale genetico** tra specie non imparentate filogeneticamente
14. **Sperimentazione su agenti biologici con potenziale uso duale** (civile/militare)
15. **Creazione di chimere uomo-animale** o organismi con tessuti umani
16. **Modifica epigenetica** su larga scala o con effetti ereditari
17. **Utilizzo di tecniche di invecchiamento cellulare** (riprogrammazione cellulare, terapie anti-aging avanzate)
18. **Sviluppo di armi biologiche o agenti patogeni modificati** per uso bellico o terroristico
19. **Esplorazione spaziale e biologia extraterrestre** (protezione planetaria, contaminazione incrociata)
20. **Qualsiasi altra attività** che, a giudizio dell'AASG, possa presentare rischi significativi per la salute, l'ambiente, o la sicurezza collettiva.

ALLEGATO II – CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI E DEGLI ORGANISMI DI AUDIT

1. **Competenza tecnica:** dimostrata da pubblicazioni, esperienza, e certificazioni specifiche (ISO 17025, ISO 15189, ISO 35001, BSL-3/4 certification)
2. **Indipendenza e imparzialità:** assenza di conflitti di interesse, trasparenza dei finanziamenti, e rotazione del personale
3. **Infrastrutture e attrezzature:** laboratori certificati, strumentazione all'avanguardia, e sistemi di sicurezza adeguati
4. **Personale qualificato:** formazione continua, aggiornamento professionale, e competenze multidisciplinari
5. **Procedure documentate:** protocolli operativi standard (SOP), manuali di qualità, e sistemi di controllo interno

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



6. **Tracciabilità e registrazione:** sistemi di registrazione certosina, archiviazione sicura, e protocolli di audit
7. **Partecipazione a programmi di valutazione esterna:** proficiency testing, interlaboratory comparison, e peer review
8. **Trasparenza e pubblicità:** pubblicazione di rapporti, dati, e metodologie, nel rispetto della riservatezza

27

ALLEGATO III – MODELLO DI CONSENSO INFORMATO PER ATTIVITÀ BIOLOGICHE

1. **Informazioni chiare e complete** sugli obiettivi, i metodi, i rischi, i benefici, le alternative, e le conseguenze dell'attività
2. **Comprensibilità:** linguaggio accessibile, tradotto in più lingue, e adattato al livello culturale e di istruzione del soggetto
3. **Facoltatività:** diritto di rifiutare o ritirare il consenso in qualsiasi momento, senza penalità
4. **Documentazione:** modulo scritto firmato e datato, con copia consegnata al soggetto
5. **Revocabilità:** diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, con effetto immediato, salvo procedure già avviate e non reversibili
6. **Riservatezza:** garanzia di protezione dei dati personali e genetici
7. **Aggiornamento:** obbligo di informare il soggetto di qualsiasi nuovo rischio o scoperta rilevante

Venezia, 30 giugno 2026

Per il Maggior Consiglio del Popolo Veneto
Presidente

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



FINE DEL CODEX BIOLOGICUS UNIVERSALIS

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org



Registrato File

CODEx BIOLOGICUS

15/07/2026 10:51:57

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

CODEx BIOLOGICUS, SHA256:

0c2da1967184fb3cd78ec1e457d95b0577db6f57c2d3014c75cd13ab5dabb00f

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org